

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

nella persona della dott. Carla Boschiglia, sez. V
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. di R.G. 11042/16
promossa da

residente in Torino, rappre-
sentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Gian-
luca Nargiso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,
C.so Francia n. 54

ATTORE

CONTRO

La **SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.**, (C.F. e
P.IVA 07937540016), in persona dell' Ing. Paolo Romano, in qualità di
amministratore delegato della società, con sede in Torino, C.so XI Feb-
braio n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rostagno e domiciliata
presso il suo studio in Torino, C.so Re Umberto n. 75 come da delega in
calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA


Oggetto: pagamento somme

CONCLUSIONI

Parte attore:

voglia il Giudice di Pace
contrariis reiectis
in via principale

Sentenza N. 3848-17
Spediz. Il 13-10-17
Depositata il 30-10-17
Rg. N. 11042-16
Cron. N. 3/1903-17
Rep. N. /
SENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 46 L. 374/91



accertare e dichiarare che quanto richiesto nelle fatture SMAT sotto la voce "periodo di regolazione ante 2012- conguaglio" è illegittimo ai sensi e del contratto di somministrazione monopolistico e per l'effetto dichiarare l'illegittimità delle fatture n. 0010130951201402 del 5.09.2014 e 0010130951201502 del 24.08.2015 limitatamente alla predetta voce "periodo di regolazione ante 2012- conguaglio" con condanna alla restituzione della somma di € 352,18 a favore dell'attore, con interessi legali a decorrere dal momento del ricevuto pagamento del predetto importo fino al soddisfo;

accertare la violazione del D.lvo 205/2006 (codice del consumo) art. 21, comma 1, lett D) da parte della SMAT per pratica commerciale ingannevole e art. 39 "regole dell'attività commerciale" e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento ex art. 2043 c.c. per € 100,00;

in via gradata

accertare e dichiarare che quanto richiesto nelle fatture SMAT sotto la voce "periodo di regolazione ante 2012- conguaglio" costituisce un illegittimo arricchimento ai sensi dell'art. 2014 c.c. e per l'effetto condannare la SMAT spa convenuta ad indennizzare l'attore della somma di € 352,18 o altra veriore equitativamente disposta dal giudice nei limiti di sua competenza

in ogni caso con condanna alle spese e onorari.

Per la convenuta:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare

dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario in virtù del combinato disposto degli artt. 164 c. 4 c.p.c. e 163 c. 3 n. 3 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;



in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda di disapplicazione degli atti amministrativi emessi da ATO 3 e da Aeegsi;

nel merito respingere le domande avversarie in quanto infondate.

Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio oltre Iva, Cpa ed accessori.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione del 14/04/2016 il sig. _____ conveniva in giudizio la so. SMAT S.p.A., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 352,18 versata a titolo di "regolazione ante 2012 -conguaglio", somma richiesta e corrisposta con le fatture nr. 0010130951201402 del 5.09.2014 e 0010130951201502 del 24.08.2015, assumendone l'illegittimità ed infondatezza, trattandosi di importi relativi non a consumi non precedentemente fatturati, ma ad una nuova tariffazione ex post applicata in forza di delibera ATO 3 .


All'udienza del 16/11/2016 compariva il difensore di parte attrice; la soc. SMAT S.p.A. convenuto si costituiva, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 164 c. 4 e 163 co. 3 n. 3 c.p.c. ed il difetto di giurisdizione del giudice adito; nel merito chiedeva la reiezione delle domande formulate in quanto infondate.

Il G.d.P. fissava nuova udienza al 7.04.2017, concedendo termine per replica.

Ritenuta la causa documentale e matura per al decisione, il G.d.P. fissava udienza pe la precisazione delle conclusioni al 13.10.2017.

All'udienza le parti precisavano le conclusioni come da note conclusive che depositavano e la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Parte attrice ha promosso la presente causa per ottenere la restituzione da parte della SMAT S.p.A. della somma di € 352,18 corrisposta a titolo di "regolazione ante 2012- conguaglio", ritenendola non dovuta essendo frutto di un adeguamento tariffario ex post illegittimo.

LA SMAT S.p.A: si è costituita contestando al domanda attorea, ricordando come le tariffe non fossero autonomamente decise ma conseguissero a delibere di ATO 3, ed eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto degli artt. 163 e 174 c.p.c. ed il difetto di giurisdizione, poiché parte attrice avrebbe dovuto adire il T.A.R..

An Debeatur

A parere di questo giudice la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, essendone stata dimostrata la fondatezza.

Prima di esaminare il merito occorre decidere le questioni preliminari


- 1) Eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.

L'eccezione è infondata: è sufficiente infatti leggere l'atto di citazione accertare come lo stesso sia stato redatto nel rispetto della normativa, essendo stati individuati con precisione e chiarezza sia il petitum che la causa petendi;

- 2) Difetto di giurisdizione

L'eccezione è infondata, in quanto il sig. _____ ha promosso la presente causa, rilevando l'illegittimità ed infondatezza delle somme richieste quale "regolazione ante 2012 -conguaglio", poiché costituivano un pagamento non dovuto in forza del rapporto contrattuale esistente con la SMAT per il servizio idrico.

Il Sig. _____ non ha chiesto che venisse dichiarata illegittima la delibera con la quale ATO 3 aveva deciso un adeguamento tariffario, ma ha chiesto che venisse dichiarata come non dovuta una somma richiesta quale conguaglio, assumendo che detta richiesta fosse infondata e frutto di



una decisione unilaterale ex post con valenza retroattiva che violava i principi contrattuali che regolano una rapporto di somministrazione.

3) Merito

Parte attrice ha promosso la presente causa, ritenendo che le somme indicate nelle fatture nr. 0010130951201402 del 5.09.2014 e 0010130951201502 del 24.08.2015 a titolo di "regolazione ante 2012- conguaglio" non fossero dovute, trattandosi di somme aggiuntive richieste da SMAT S.p.A. per costi sostenuti e non incassati a causa di un minor consumo d'acqua generalizzati e non per maggiori consumi personali dell'attore non precedentemente fatturati.

Parte convenuta ha assunto l'infondatezza della domanda proposta, rilevando come la SMAT si limitasse ad applicare la tariffa deliberata da ATO 3; secondo la tesi difensiva prospettata da parte convenuta non vi erano spazi di negoziazione sull'ammontare della tariffa, attesa la natura pubblicistica degli atti amministrativi presupposti con i quali risultavano approvate le scelte dell'ente gestore e considerata altresì l'esigenza di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio.

In primo luogo occorre rilevare l'evidente infondatezza di quanto affermato dalla convenuta alla luce della specifica giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 335/2008) secondo cui la tariffa del servizio idrico integrato trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto d'utenza; la pretesa di far gravare sull'utente anche gli eventuali errori di un'errata pianificazione d'ambito non trova conforto né nell'ordinamento positivo, né nel negozio giuridico sottoscritto dall'utente, non solo perché in violazione del citato principio di buona fede, ma perché un adeguamento della tariffa "ex post" si sarebbe tradotto in un'alea insopportabile per l'utente contraente che, venuto a conoscenza di una diversa e maggiore entità della tariffa, si sarebbe magari astenuto dal sottoscrivere (o mantenere) una siffatta tipologia negoziale di




somministrazione della risorsa idrica. A tal proposito si ricorda che la tariffa è concepita come il corrispettivo di un servizio pubblico locale che l'ente pubblico (ATO Idrico) assicura al singolo utente previa sottoscrizione di un contratto d'utenza: il rapporto tra il cittadino/utente e l'ente gestore del servizio (che ha avuto dall'Autorità d'ambito ATO Idrico l'affidamento in concessione del servizio idrico integrato) è regolato da un rapporto sinallagmatico di natura contrattuale, in cui non vi è alcuna supremazia da parte del contraente gestore del servizio.

Richiamato tale principio risulta altrettanto evidente come appaia illegittima la richiesta di un adeguamento tariffario ex post relativo a consumi pregressi fatturati e pagati, ricalcolo dovuto non a maggiori consumi, ma esclusivamente ad un "bilanciamento" retroattivo dei costi.

Questo giudice ritiene che il rapporto tra utente e soggetto che eroga un servizio sia regolato dal contratto di fornitura e se un aumento tariffario può essere applicato in forza di delibere dell'ATO 3, non è legittimo che detto aumento venga applicato retroattivamente a forniture per le quali il rapporto si è già concluso.

In ultimo si osserva come parte convenuta, pur avendo nei propri atti difensivi lungamente dissertato sulle modalità di definizione dei costi del servizio idrico e sulla intangibilità delle tariffe disposte da ATO 3, nulla abbia specificatamente assunto e/o dimostrato sulla "facoltà contrattuale" di modificare unilateralmente le tariffe, non avendo prodotto né il contratto di fornitura né le condizioni generali. A tal proposito si ricorda che l'art. 2697 c.c. statuisce il principio secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda; nel caso di specie era onere di parte convenuta provare i fatti costitutivi del proprio diritto, vale a dire quei fatti che ne hanno determinato la nascita e quindi



avrebbe dovuto dare dimostrazione dell'avvenuta stipula del contratto e dell'esistenza di clausole che avrebbero reso lecito gli adeguamenti tariffari ex post.

4) Richiesta di condanna della SMAT S.p.A. al risarcimento ex art. 2043 c.c. per violazione del D. L.vo n.2005/0226 art. 21 lett. d

La domanda non può essere accolta, in quanto nel caso di specie non può essere attribuita alla soc. SMAT alcuna attività ingannevole, considerato che non ha fornito informazioni non rispondenti al vero e non ha svolto pratica commerciale idonea ad indurre il consumatore medio a assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, essendosi limitata da applicare un aumento tariffario retroattivo disposto da ATO3.

5) Spese legali

Con riguardo alle spese legali, liquidate come in dispositivo, le tasse vengono poste a carico di parte convenuta, in quanto soccombente.

PQM


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

contro SMAT S.p.A: così provvede:

Dichiara illegittima la richiesta della SMAT S.p.A: di corrispondere le somme individuate come "periodo di regolazione ante 2012.- conguaglio" nella fatture nr. 0010130951201402 del 5.09.2014 e 0010130951201502 del 24.08.2015 e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la soc. SMAT S.p.A. a rimborsare a parte attrice la somma di € 352,18 oltre interessi legali dal momento dell'avvenuto pagamento al saldo.

Condanna inoltre la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio che determina in € 315,10 (di cui € 50,10 per esposti, € 65,00 fase di studio, € 65,00 fase introduttiva, € 135,00 fase decisoria,), oltre rimborso forfet., IVA e CPA come per legge.

Torino 25 ottobre 2017



IL GIUDICE DI PACE

Dott. Carla Boschiglia

Passaggio in cancelleria in data 26.10.2017

IL Cancelliere
G. Maria Daniela Lunardi

